

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 436

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato

Seduta del 1° ottobre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la copertura del suo disavanzo di gestione, relativo all'esercizio 1968, dovrà contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare del disavanzo stesso previsto per il suddetto anno finanziario in lire 258.034.000.000.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge.

Lo schema prevede all'articolo 1 che l'Amministrazione è autorizzata ad emettere obbligazioni, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'occorrente somma di lire 258.034.000.000.

Gli articoli 2 e 3 prevedono che l'emissione delle obbligazioni debba essere effettuata con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Ministero del tesoro sentito il Comitato in-

terministeriale per il credito ed il risparmio, e precisano inoltre le caratteristiche proprie delle obbligazioni emittende, anche al fine di renderne più agevole il collocamento.

L'articolo 4 autorizza l'Amministrazione ferroviaria a ricorrere ad aperture di credito bancario, in attesa di poter procedere alla emissione delle obbligazioni. La norma ha lo scopo evidente di consentire il prefinanziamento bancario nella ipotesi che le condizioni del mercato non rendano opportuno o conveniente un immediato ricorso alla emissione delle obbligazioni.

L'articolo 5 prevede l'esenzione da ogni imposta e tassa per le operazioni suddette e precisa che l'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito fa carico al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, è autorizzata ad

emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.

ART. 2.

Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

ART. 3.

Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

ART. 4.

In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.

ART. 5.

Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.